



**COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI**  
**PROVINCIA DI UDINE**  
**POLIZIA MUNICIPALE**

Via XX Settembre n° 31 – 33050 Pozzuolo del Friuli Tel. 0432/665189 – Cell 335/6790110 – Fax 0432/665645  
Orario Ufficio : dalle 11.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato – dalle 17.00 alle 18.00 martedì e giovedì

Pozzuolo del Friuli, 06.02.2008

**A TUTTI GLI ESERCENTI  
COMMERCIALI NEL COMUNE  
DI POZZUOLO DEL FRIULI -  
SETTORE NON ALIMENTARE**

**33050 POZZUOLO DEL FRIULI -  
LORO SEDI**

**OGGETTO: L.R. N. 29/2005 – CHIUSURE DOMENICALI ANNO 2008- NOTA  
INFORMATIVA**

Si comunica che la Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Udinese, ambito al quale appartiene il Comune di Pozzuolo del Friuli, riunitasi il 30.11.2007 ha deliberato il seguente programma di chiusure obbligatorie per il corrente anno. Si ricorda che, il programma di chiusure obbligatorie, interessa il settore non alimentare nelle modalità previste dall'articolo sottoriportato.

**Il Responsabile dell'Area Vigilanza  
Commercio ed Attività Produttive**

dott. Alessandro BORTOLUSSI

**Art. 29 L.R. F.V.G. 29/2005**  
(Giornate di chiusura degli esercizi)

1. Ogni operatore commerciale può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.
2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.
3. **All'interno di ciascun ambito di cui all'allegato C un'apposita Conferenza dei Comuni delibera entro il 30 novembre di ogni anno il programma delle eventuali chiusure obbligatorie degli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari nelle domeniche e negli altri giorni festivi, secondo criteri uniformi, che comunque consentano la concomitante apertura in tutti i Comuni interessati per almeno otto domeniche all'anno oltre a quelle nel mese di dicembre.**
- 3 bis. **Il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3 si applica anche agli esercizi commerciali al dettaglio che vendono prevalentemente generi non alimentari. I prodotti per la cura e l'igiene della persona e della casa sono equiparati ai generi alimentari.**
- 3 ter. **Si considera prevalente l'attività esercitata su almeno il 60 per cento della superficie di vendita autorizzata o denunciata. Qualora la prevalenza, ai fini della vendita dei generi alimentari e dei prodotti equiparati, non venga raggiunta all'interno del singolo esercizio, l'esercizio medesimo osserva integralmente il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3. All'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, la prevalenza e' accertata in relazione ai singoli esercizi di vendita e il programma delle eventuali**

**chiusure di cui al comma 3, all'interno del centro commerciale al dettaglio o del complesso commerciale, si applica solo agli esercizi che vendano prevalentemente prodotti non alimentari. La prevalenza e' accertata dal Comune su dichiarazione dell'operatore commerciale.**

**3 quater. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente titolo gli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400. Tale disposizione non si applica agli esercizi allocati all'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, che rimangono integralmente assoggettati al regime degli orari di cui ai commi 3 bis e 3 ter.**

4. La Conferenza dei Comuni di cui all'allegato C e' convocata dalla Regione ed e' estesa senza diritto di voto al Comune capoluogo di provincia. Al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, la Conferenza deve preventivamente attivare un tavolo di concertazione con le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, artigiani, turistici e dei servizi, le associazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.

5. La Conferenza e' validamente costituita con l'intervento di almeno un quarto dei Comuni aventi diritto, purché la popolazione complessiva dei Comuni intervenuti corrisponda ad almeno un terzo di quella complessiva dei Comuni convocati.

6. Le deliberazioni della Conferenza sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei Comuni votanti, purché la popolazione complessiva dei Comuni che hanno espresso voto favorevole corrisponda ad almeno la metà della popolazione complessiva dei Comuni intervenuti.

7. Ai fini della validità delle deliberazioni di cui al comma 6, la popolazione di ciascun Comune viene calcolata secondo i dati dell'ultimo censimento.

8. Le deliberazioni di cui al comma 6 sono vincolanti per tutti i Comuni dell'ambito, a esclusione di quelli classificati come località turistiche e non possono essere revocate o modificate prima che sia trascorso almeno un anno dalla loro adozione. Alla deliberazione di cui al comma 6 e' attribuita la medesima efficacia esecutiva dell'ordinanza sindacale.

9. Fermo restando quanto prescritto al comma 3, per motivate esigenze di pubblico interesse relative allo sviluppo economico e turistico del territorio e alla residenzialità dei centri storici, i Sindaci, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, artigiani, turistici e dei servizi, le associazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, possono, in particolari occasioni che comportino afflussi straordinari di popolazione residenziale e non, disporre l'apertura obbligatoria o facoltativa delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande in determinati giorni, anche festivi e secondo orari prestabiliti, con particolare riguardo alle festività e alle ricorrenze legate alle tradizioni e agli usi locali.

10. Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l'esigenza, i Comuni hanno facoltà di derogare alla chiusura obbligatoria di cui al comma 2, fatta eccezione per le seguenti festività: 1 gennaio, Pasqua, 1 maggio e 25 dicembre.

11. Con regolamento regionale sono individuate le ulteriori modalità di convocazione e funzionamento della Conferenza.

11 bis. La Conferenza dei Comuni degli ambiti di cui all'allegato C, composti da Comuni non confinanti ovvero appartenenti a Province diverse, e' estesa anche a tutti i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia interessati.

**CONFERENZA DEI COMUNI AMBITO TERRITORIALE UDINESE –  
UDINE  
ART. 29, L.R. 29/2005 – PROGRAMMA DELLE CHIUSURE  
OBBLIGATORIE**

**DELIBERA DEL 30.11.2007  
BUR F.V.G. n. 91 del 19.12.2007**

Anno 2008

MESE	CHIUSURE OBBLIGATORIE
Gennaio	nessuna domenica del mese tranne la quarta
Febbraio	nessuna domenica del mese tranne la terza e la quarta
Marzo	nessuna domenica del mese tranne la terza e la quarta
Aprile	nessuna domenica del mese tranne la terza e la quarta
Maggio	nessuna domenica del mese tranne la terza e la quarta
Giugno	tutte le domeniche del mese
Luglio	tutte le domeniche del mese
Agosto	tutte le domeniche del mese
Settembre	nessuna domenica del mese tranne la terza e la quarta
Ottobre	nessuna domenica del mese tranne la terza e la quarta
Novembre	nessuna domenica del mese tranne la terza, la quarta e la quinta
Dicembre	nessuna domenica del mese